

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensiva di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 28 del 21.09.2017

Richiedente: MICCHI SERGIO

Comune: Molazzana

Oggetto: Interventi selvicolturali in loc. "La Fabbrica".

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
29.08.2017 al n. 2529 tramite il SUAP della Unione dei
Comuni della Garfagnana, relativa a interventi selvicolturali
su bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località "La
Fabbrica";

Viste le integrazioni pervenute in data 15.09.2017 prot. n.
2705;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco "Zona A – Riserva Integrale" e "Zona B1
Riserva generale orientata a prevalente carattere
naturalistico", come identificata dal Piano per il Parco delle
Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio
direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area parco, come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché all'interno della *ZPS IT 5120015 Praterie Primarie e secondarie delle Alpi Apuane*

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 29.08.2017 al n. 2529;

Ritenuto di sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di valutazione d'incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

Visto il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 20.09.2017;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di **22** giorni come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 29.08.2017, protocollo n. 2536;*
- *richiesta di integrazioni in data 14.09.2017, protocollo n. 2683;*
- *acquisizione della documentazione integrativa in data 15.09.2017 protocollo n. 2705;*

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R n.30 del 2015, effettuata in data 24.08.2017;

DETERMINA

di dare atto che l'intervento in oggetto è stato sottoposto alla procedura di valutazione d'incidenza: fase 1 – verifica, di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE) come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

di rilasciare a **MICCHI SERGIO** il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente a interventi selvicolturali su bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località "La Fabbrica nel Comune di Molazzana (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 29.08.2017 al n. 2529 e il 15.09.2017 prot. n. 2705 con le seguenti prescrizioni:

- Nella parte della particella n. **44** che ricade in parte in **Area A – Riserva integrale e nella ZPS** si potranno effettuare interventi selvicolturali di tipo naturalistico indirizzati a preservare tutte le piante di faggio presenti. Tale deroga alle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco è motivata dal fatto che l'area, di modeste dimensioni, è interclusa in un'area già interessata al taglio. Tale intervento non pregiudica i fattori strutturali e caratterizzanti del paesaggio. Pertanto in tale area è consentito il taglio delle piante stroncate e abbattute dagli eventi meteorologici e di piante in cattivo stato fitosanitario, non dovranno essere tagliate le piante di faggio. Nelle rimanenti particelle è consentito il taglio raso lasciando a dote del bosco 120 matricine ad ettaro scelte tra le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario. La distribuzione delle matricine può non essere uniforme escludendo le aree troppo acclivi e con rocciosità affiorante. Tali piante, prioritariamente faggi, dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti, e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate.
- Nelle particelle ricadenti in **Area B1 - Riserva generale orientata a prevalente carattere naturalistico** in considerazione che il soprassuolo presenta una struttura non ben definita e che la stazione è caratterizzata da una notevole acclività e da molti affioramenti rocciosi, al fine di garantire una stabilità idrogeologica si prescrive un taglio raso matricinato rilasciando a dote del bosco le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario (almeno 60 piante per ha). La distribuzione delle matricine può non essere uniforme escludendo le aree troppo acclivi e con rocciosità affiorante. Tali piante dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti, e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate. Le matricine devono essere scelte prevalentemente tra le piante di faggio.
- in considerazione che gli interventi selvicolturali effettuati in particelle adiacenti hanno compromesso la nidificazione dell'aquila, così come riportato dagli uffici del Parco che si occupano della fauna selvatica, gli interventi hanno le seguenti limitazioni temporali, motivate dalla necessità di prevedere misure speciali di conservazione per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di specie dell'avifauna nella loro area di distribuzione: **non si dovranno effettuare lavori di alcun tipo dal 15 gennaio al 15 agosto. Quindi le operazioni si possono svolgere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.**
- **la pista temporanea di esbosco dovrà essere realizzata solo sui mappali in disponibilità di Micchi Sergio e Angeli Marino;**

Modalità di esecuzione del taglio

Il taglio è consentito nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.

Gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti.

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante della seguente tabella:

Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L.maggiore	frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo	frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Malus sp.pl.	melastrì
Prunus avium L.	Ciliegio
Pyrus sp.pl.	perastrì
Quercus suber L	Sughera
Sorbus sp.pl	sorbi
Tilia sp.pl.	tigli
Ulmus sp.pl.	olmi
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Taxus baccata L.	tasso

Dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

**Il Direttore
(o suo delegato)**

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del **31.08.2020**, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini